



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

n. 17762/13 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

TRA

..... elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste 16, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Sottile e Guido Chiodetti che lo rappresentano e difendono in virtù di delega a margine del ricorso

ricorrente

convenuta contumace

NONCHE'

..... in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, ..... presso lo studio dell'avv. .... rappresentata e difesa dall'avv. ....

(del foro di Latina) in virtù di delega a margine della memoria difensiva

convenuta

E

..... in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via ..... presso lo studio degli avv.ti ..... che le rappresentano e difendono in virtù di delega a margine delle rispettive memorie difensive

convenute

all'udienza del 26.4.2016 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

condanna le quattro società convenute, in solido, al risarcimento dei danni in favore di ..... nella misura complessiva di € 159.172,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;



condanna le quattro società convenute, in solido, a rimborsare in favore di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 8.000,00, oltre Iva e Cpa;

pone a definitivo carico delle quattro società convenute, in solido, le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

È stato dipendente a tempo determinato della A con decorrenza 2.8.2010 e con termine al 30.11.2010. Egli è stato assunto per svolgere le mansioni di “portierato e custodia”, inquadrato nel livello D1 del Ccnl “Proprietari di fabbricati”, con orario di lavoro *part-time* per 20 ore settimanali (doc. 3 ricorrente).

Il ha sostenuto di aver svolto detta attività di portierato e custodia presso il cantiere edile in costruzione, in località (comune di ), in un’area di cui era proprietaria s.r.l. che aveva appaltato la realizzazione di 16 villini e 48 alloggi alla , la quale a sua volta aveva subappaltato i predetti lavori alla D la quale ancora a sua volta aveva subappaltato il servizio di portierato e custodia di detto cantiere edile al suo datore di lavoro ( ).

Egli ha poi sostenuto di aver sempre svolto l’attività di addetto alla vigilanza presso il citato cantiere edile, assicurando un presidio costante e spesso anche notturno ed in particolare controllando, quando esso era chiuso, che non vi accedessero persone e mezzi non autorizzati. Ha poi aggiunto che in data 19.8.2010, durante un turno di servizio presso il cantiere, e mentre eseguiva un giro di controllo, era caduto rovinosamente, riportando gravi lesioni, in un’intercapedine (non segnalata e non protetta) profonda circa 3 metri e larga 60 cm., presente nel solaio del piano terra.

Per detto infortunio (che aveva anche determinato l’apertura di un procedimento penale), il è stato indennizzato dall’Inail, con il riconoscimento di 412 giorni di inabilità temporanea (dal giorno dell’infortunio al 4.10.2011) e del 24 % di danno biologico.

Ritenuta in ordine alla causazione dell’infortunio la responsabilità ex art. 2087 c.c. del suo datore di lavoro r.l., nonché la responsabilità solidale della l. (proprietaria/committente), della S.p.A.



(appaltatrice) e della ..... l. (subappaltatrice), il ..... ha chiesto la condanna delle predette quattro società, in solido, al risarcimento in suo favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, non indennizzati dall'Inail.

Nonostante la ritualità della notifica (effettuata all'estero), la ..... non si è costituita in giudizio.

Si sono invece costituite le restanti tre società convenute, le quali hanno contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In particolare, ..... l. ha sostenuto che con la ..... s.r.l. aveva stipulato non un contratto di appalto, bensì di mero servizio di portierato e custodia diurno/notturno, aggiungendo che compito del ..... era quello di controllare gli accessi al cantiere e di presidiare lo stesso "in modo fisso e non mobile", presso la relativa baracca di cantiere, non rientrando nelle sue prestazioni lavorative la perlustrazione del medesimo cantiere, peraltro all'epoca dell'incidente chiuso per ferie. Le altre due società convenute hanno ribadito anche esse sia la insussistenza di un'ipotesi di cc.dd. appalti a catena, sia sottolineato che tra le mansioni spettanti al ..... non rientrava la perlustrazione del cantiere.

Acquisita documentazione ed espletata Ctu medico-legale, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.

La domanda del ..... è fondata, nei termini che seguono.

Va in primo luogo premesso che l'esame della documentazione prodotta, in uno con quella acquisita nel corso del giudizio, consente di configurare nel caso in esame una cd. catena di appalti tra le quattro società convenute.

Con contratto del 4.4.2008 la ..... s.r.l. (proprietaria dell'area nel .....), in qualità di committente, ha appaltato alla ..... S.p.A. la realizzazione di 16 villini e 48 alloggi, in via ..... (cfr il contratto di appalto depositato). Contemporaneamente, sono stati appaltati dalla medesima ..... s.r.l. alla medesima ..... S.p.A. anche i compiti di custodia e guardania del cantiere edile in costruzione, come espressamente previsto dal punto 12 del contratto di appalto, laddove testualmente si legge che "*L'impresa appaltatrice con il processo verbale di consegna lavori assume il possesso temporaneo e gli oneri di custodia e guardania delle aree di lavoro e relativi baraccamenti con le relative responsabilità, in particolare il controllo dell'accesso degli operatori in cantiere*".



Con successivo contratto del 30.5.2008, [redacted] s.p.a. ha subappaltato, a sua volta, i predetti lavori di costruzione alla [redacted] s.r.l., unitamente agli obblighi di custodia e guardania del cantiere edile (cfr. contratto di subappalto depositato). Anche in questo caso, infatti, l'art. 12 del contratto di subappalto ha previsto che *“L'impresa appaltatrice con il processo verbale di consegna lavori assume il possesso temporaneo e gli oneri di custodia e guardania delle aree di lavoro e relativi baraccamenti con le relative responsabilità, in particolare il controllo dell'accesso degli operatori in cantiere”*.

Ancora successivamente, con contratto del 9.3.2010, la [redacted] s.r.l. ha subappaltato alla [redacted] s.r.l. il servizio di portierato e custodia del cantiere edile in costruzione nella località [redacted].

In relazione a quest'ultimo, non rileva la circostanza che esso sia qualificato dalle predette due società come *“contratto formale servizio di portierato e custodia”* (e non come contratto di appalto), poiché ciò che invece rileva è che l'affidamento dei servizi di custodia e portierato integra pienamente la previsione di cui all'art. 1655 c.c., non essendo altro che un rapporto di appalto. Ciò anche sulla base del principio per il quale ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto (di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008), occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (contratto di appalto, d'opera o di somministrazione), ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori (cfr. Corte Cass. penale, sezione IV, 17.6.2015, n. 44792).

In relazione a quest'ultimo contratto di subappalto, si pone poi il rapporto di lavoro del [redacted], alle dipendenze della [redacted], decorrente dal 2.8.2010, con mansioni di addetto *“ai servizi di portierato e custodia”* del cantiere edile in costruzione.

Accertata pertanto la fattispecie della cd. catena di appalti, quanto alle modalità del grave infortunio occorso al ricorrente, esse risultano dalla documentazione in atti, ed in particolare dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 4 [redacted]) e dal verbale di ispezione con contravvenzione e sequestro dell'Azienda Usl Roma H (doc. 25 [redacted]).



In particolare, quest'ultima ha ricostruito la dinamica dell'incidente in base all'esame dei luoghi, alle notizie assunte dai primi interventi sul luogo dell'incidente (Carabinieri della locale stazione di ) e alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso .

Da detta documentazione risulta che il , mentre si trovava in prossimità delle palazzine, in via di ultimazione, è transitato su di un pannello di legno che copriva un'apertura del solaio. Posando i piedi su detto pannello, non ancorato e non assicurato contro accidentali spostamenti, quest'ultimo è scivolato in avanti ed il è caduto nel vuoto della botola, profonda 3 metri circa e larga 60 cm circa, rimanendo incastrato nel piano interrato.

Peraltro, per l'omissione della realizzazione a regola d'arte della protezione dell'apertura nel solaio (il pannello di legno/tavolato non era stato infatti solidamente fissato a copertura dell'apertura, sicché, spostandosi durante il passaggio del , ciò ha determinato la caduta di quest'ultimo nel vuoto della buca), è stato aperto un procedimento penale nei confronti sia della

s.r.l., sia della I s.r.l.

E' stato così disposto il sequestro preventivo del cantiere e successivamente, una volta eseguite le prescrizioni impartite (in particolare, è stata effettuata la chiusura dell'apertura nel solaio dove era caduto il con solido intavolato debitamente fissato e con delimitazione delle altre aperture con rete metallica), e pagate le dovute sanzioni, è stata disposta l'archiviazione del procedimento.

Accertato ciò, nessun dubbio sussiste sul fatto che l'infortunio in esame sia da considerare infortunio avvenuto in occasione di lavoro, da ricondursi pacificamente all'inosservanza delle misure di sicurezza antinfortunistiche da parte delle imprese subappaltatrici, (nella sua qualità di impresa esecutrice dei lavori) e (in qualità di datore di lavoro del ricorrente, in esecuzione del contratto di subappalto precedentemente stipulato).

Deve infatti essere ricordato il principio per il quale in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa



solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (per tutte, Cass. 14.2.2005, n. 2930).

Ebbene, premesso quanto sopra detto sulla omissione della realizzazione a regola d'arte della protezione dell'apertura nel solaio in cui è caduto il \_\_\_\_\_, non è sostenibile l'interpretazione delle società convenute, secondo la quale quest'ultimo avrebbe esorbitato dalle proprie mansioni, poiché obbligato ad un presidio "fisso" e non anche a perlustrare il cantiere.

Sul punto, va osservato in primo luogo che il contratto di assunzione del \_\_\_\_\_ prevedeva espressamente l'assegnazione a mansioni di addetto ai servizi di "portierato e custodia", dovendo detta attività in un cantiere edile in costruzione comportare necessariamente una perlustrazione dello stesso ed un controllo di accesso di persone e/o automezzi non autorizzati; in secondo luogo, per "fisso" deve intendersi un presidio costante e continuativo, e cioè giorno e notte, e non già "immobile" o "statico"; in terzo luogo, comunque giammai potrebbe ipotizzarsi una condotta abnorme del \_\_\_\_\_ poiché quest'ultima deve essere caratterizzata da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, non potendo pertanto l'attività di perlustrazione del cantiere ad opera di un guardiano/portiere di esso essere così configurata. Peraltro, il sinistro è avvenuto al piano terra, e cioè lo stesso piano in cui si trovava l'ingresso del cantiere, con la conseguenza che deve escludersi che la condotta del \_\_\_\_\_ abbia avuto efficienza causale nella produzione dell'infortunio. Infine, la circostanza che il giorno dell'infortunio il cantiere fosse chiuso per ferie non comporta il venir meno dell'attività di custodia e portierato spettanti al ricorrente, il quale infatti, nel giorno in questione, era regolarmente in servizio.

L'infortunio patito dal \_\_\_\_\_ è quindi conseguenza di un'unica circostanza, e cioè della violazione da parte delle imprese subappaltatrici \_\_\_\_\_ s.r.l. (quale impresa esecutrice dei lavori) e \_\_\_\_\_ (quale datore di lavoro del \_\_\_\_\_ in esecuzione del contratto di subappalto precedentemente stipulato) della normativa antinfortunistica, ed in particolare



dell'obbligo di circondare le aperture lasciate nei solai con un normale parapetto o con una tavola fermapiede, oppure di coprirle con un tavolato solidamente fissato e resistente, segnalando comunque l'apertura nel solaio (art. 146 del T.U. n. 81/2008).

Accertato ciò, deve poi aggiungersi che dell'infortunio in esame, oltre alle predette due società ne devono rispondere, in solido, anche [redacted] s.r.l. (committente) e [redacted] S.p.A. (appaltatrice).

Ciò in virtù del chiaro disposto dell'art. 26, comma 4, del citato T.U. n. 81/2008, che stabilisce che l'imprenditore è responsabile, in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, di tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Inail.

La cd. catena di appalti, sopra accertata, consente pertanto di addossare in solido, anche a [redacted] r.l. e [redacted] S.p.A., la responsabilità per tutti i danni patiti dal [redacted] in conseguenza dell'infortunio in esame.

Peraltro, come condivisibilmente argomentato dal ricorrente, queste due ultime società sono direttamente responsabili dei danni patiti dal [redacted], anche in ragione della violazione degli obblighi di sicurezza stabiliti dal medesimo art. 26 T.U., commi 2 e 3, consistenti nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori sul posto di lavoro e dell'obbligo del committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto di appalto. Si tratta infatti, nella specie, di pacifica ipotesi di interferenza di imprese nel medesimo posto di lavoro.

Accertato pertanto quanto sopra, in ordine alla quantificazione dei danni patiti dal [redacted] va osservato quanto segue.

Il Ctu medico legale nominato (dr. [redacted]) ha accertato che in conseguenza dell'infortunio occorso al [redacted] n data 19.8.2010, risulta la seguente diagnosi medico-legale: *“esiti di intervento di osteosintesi con due placche avvitate (sei viti + una vite cannulata per l'emipiatto interno e otto viti per l'emipiatto esterno) nonché di ricostruzione capsulolegamentosa e di reinserzione del menisco mediale per frattura completa pluriframmentaria complessa del piatto tibiale, del terzo prossimale di tibia e del perone di destra; esiti anatomici di trauma toracopolmonare con frattura della decima costola di sinistra; disturbo post-traumatico da stress”*. Con conseguenti lesioni produttive di postumi permanenti quantificabili



nella misura del 26% in termini di danno biologico. Dal medesimo infortunio sono inoltre conseguiti un periodo di incapacità temporanea assoluta pari a giorni 200 e un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% sempre pari a giorni 200.

Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.

Di conseguenza, e prendendo a riferimento le tabelle di liquidazione del danno biologico per l'anno 2014 predisposte dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. 7.6.2011, n. 12408 e Cass. 18.11.2014, n. 24473) al ricorrente spettano per il danno biologico valutato nella misura del 26%, € 111.453,00 (tenuto conto che al momento dell'infortunio il [redacted] aveva 42 anni di età).

Di conseguenza, il danno biologico "differenziale" è pari a € 28.558,04, determinato dalla sottrazione dalla predetta somma di € 111.453,00 dell'importo di € 82.894,96, già erogato al [redacted] dall'Inail e secondo il corretto e condivisibile calcolo elaborato in ricorso.

Per quanto riguarda il danno biologico temporaneo, al [redacted] spettano, sempre tenendo conto delle indicazioni riportate dalle tabelle del Tribunale di Milano, complessivi € 28.800,00 (€ 96,00 al giorno per i 200 giorni di incapacità temporale assoluta + € 48,00 al giorno per i 200 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%).

Inoltre, al [redacted] spetta il risarcimento per il danno morale patito (cfr. da ultimo Cass. 19.1.2015, n. 777). E' infatti indubbio che il [redacted] in conseguenza dell'infortunio subito, abbia patito rilevanti sofferenze e turbamenti, derivanti dal delicato intervento chirurgico subito, dalla lunga degenza ospedaliera, dai lunghi mesi di riabilitazione e dai ripetuti controlli, dalla difficoltà di riprendere l'attività lavorativa, anche considerato che dopo l'infortunio il [redacted] è costretto a spostarsi sempre con l'ausilio di canadesi. A ciò va aggiunto che lo stesso Ctu ha accertato che è altamente probabile che in futuro il [redacted] si dovrà effettuare una protesizzazione di ginocchio. Detto danno morale, tenuto conto di tutte le circostanze sopra riferite, va quantificato nella misura della metà del danno biologico (di € 111.453,00), pari quindi a € 55.726,50.

Quanto invece al danno patrimoniale, al [redacted] spettano € 563,66 per rimborso delle spese mediche sostenute (cfr. Ctu) ed € 45.524,09 per lucro cessante





derivante dalla diminuita capacità lavorativa specifica, secondo i condivisibili criteri effettuati in ricorso (capitalizzazione del reddito annuo precedente all'evento infortunistico, moltiplicato per il grado di invalidità accertato medicalmente e per il c.d. coefficiente di capitalizzazione contenuto nelle tabelle della Cassa nazionale delle Assicurazioni Sociali approvato con r.d. n. 1403/1922; con riduzione del risultato ottenuto in ragione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, oscillante tra il 10 ed il 20% ed immaginando che il [redacted] avrebbe percepito il reddito mancante sino all'età del pensionamento) e i condivisibili calcoli eseguiti in quella sede (retribuzione annua assunta per il calcolo della rendita a carico dell'Inail, pari a € 14.681,10; moltiplicato 26% per il grado di invalidità accertato medicalmente; moltiplicato 14,908, indice del coefficiente di capitalizzazione; con riduzione del 20%, pari allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa).

Sulla liquidazione di detto specifico danno non patrimoniale, non pare sussistere dubbio alcuno, tenuto conto che è documentalmente provato che la gravità delle lesioni subite dal [redacted] in uno con le conseguenze invalidanti che ne sono derivate (perdita della funzionalità della gamba destra, con difficoltà di deambulazione e di protratta postura eretta), hanno inciso negativamente sulla capacità di guadagno del medesimo ricorrente, con conseguente contrazione del suo reddito, presente e futuro. Nei cinque anni successivi all'infortunio, infatti, il [redacted] non risulta aver percepito redditi da lavoro.

In conclusione, pertanto, le quattro società convenute vanno condannate, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal [redacted], nella complessiva misura di € 159.172,29 (€ 28.558,04 per danno biologico differenziale; € 28.800,00 per danno biologico temporaneo; € 55.726,50 per danno morale; € 563,66, per rimborso spese mediche; € 45.524,09 per lucro cessante derivante dalla diminuita capacità lavorativa specifica), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico delle quattro società convenute, in solido.

Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico di tutte e quattro le società convenute, in solido.

Roma, 26.4.2016.

Il giudice

Massimo Pagliarini

